



TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA

SEZIONE RICORSI CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **5873/2024**

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta,

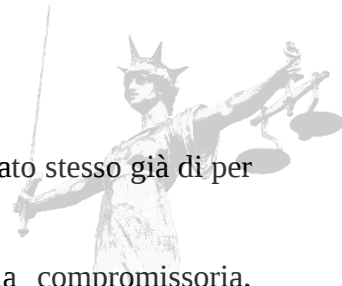
letti gli atti e l'allegata documentazione,

osservato che l'art. 669 *quinquies* c.p.c. stabilisce che *“se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri anche non rituali o se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito”*;

rilevato che l'art. 669 *quaterdecies* c.p.c. sotto la rubrica “Ambito di applicazione”, stabilisce che le disposizioni della Sezione I, capo III, Libro IV, del codice, relativa ai procedimenti cautelari in generale, si applicano ai provvedimenti previsti dalle Sezioni II, III e V, nonché, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari disciplinati dal codice civile e dalle leggi speciali mentre il solo l'art. 669 *septies* c.p.c., concernente il provvedimento negativo e il regime delle spese, si applica anche ai provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla Sezione IV del Capo III (cfr. art. 669 *quaterdecies* c.p.c.);

rilevato che la Corte Costituzionale con sentenza n. 26 del 28.01.2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 669 *quaterdecies* c.p.c. *“nella parte in cui, escludendo l'applicazione dell'art. 696 quinquies dello stesso codice ai provvedimenti di cui all'art. 696 c.p.c., impedisce, in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza di giudizio arbitrale, la proposizione della domanda di accertamento tecnico preventivo al giudice che sarebbe competente a conoscere del merito”*;

considerato tuttavia che l'accertamento tecnico richiesto ex art. 696 bis c.p.c. si differenzia dalla procedura regolata dall'art. 696 c.p.c. su due profili, quali da un lato la non necessità del presupposto dell'urgenza con esclusione della sua natura cautelare, dall'altro la sua peculiare finalità deflattiva e conciliativa che è espressione di un diritto di azione ma anche di ragionevole durata del processo, esigenza di tutela che sfuma laddove le parti abbiano ritenuto, mediante clausola compromissoria, di deferire ad arbitri la competenza a decidere la materia, in



considerazione delle specifiche tipicità della procedura arbitrale, essendo l'arbitrato stesso già di per sé strumento di deflazione dei giudizi;

osservato che se le parti fossero concordi, anche in presenza di clausola compromissoria, nell'esperimento della procedura ex art. 696 bis cpc, questa in caso di esito positivo potrebbe in concreto consentire di evitare l'arbitrato mentre in caso di esito negativo e di eventuale istanza di acquisizione agli atti dell'arbitrato gli arbitri potrebbero liberamente valutarne ammissibilità e rilevanza o l'eventuale rinnovazione, senza pregiudizio alcuno del diritto di difesa;

considerato tuttavia che la procedura ex art. 696 bis cpc non è, come altri strumenti di ADR, una procedura di soluzione della controversia alternativo di scelta comune ma una procedura ad impulso unilaterale, e quindi qualora l'altra parte sollevi eccezione di inammissibilità, come nel caso di specie, plausibilmente non intende affidare al giudice compiti che per scelta comune spettano invece agli arbitri e deve trovare tutela il suo diritto a demandare agli stessi l'istruzione e l'eventuale conciliazione, sulla base di una scelta operata *ab origine* con una clausola condivisa, non essendo le parti concordi nell'esperimento della procedura ex art. 696 bis cpc ;

ritenuto che, quindi, diversamente dall'ipotesi in cui sia proposto un ricorso ex art. 696 c.p.c., la presenza di una clausola compromissoria inibisca il ricorso allo strumento processuale di cui all'art. 696 bis c.p.c., anche laddove non sia espressamente precluso dal tenore della clausola compromissoria, come nel caso di specie in cui le parti nella clausola arbitrale non riservano in via esclusiva agli arbitri la funzione cautelare o di istruzione preventiva, come pure il regolamento arbitrale richiamato (cfr. doc. 1 convenuto - regolamento CAM art. 26);

ritenuto pertanto che sussista incompatibilità tra lo strumento ex art. 696 bis c.p.c. e l'operatività della clausola compromissoria che deferisce la materia ad arbitri per il giudizio di merito (cfr. ord. Tribunale Milano ordinanza del 10.9.2024);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso ex art. 696 bis c.p.c.

Compensa le spese stante la particolarità della materia.

Si comunichi.

Padova, 13 maggio 2025

Il Giudice Onorario

Laura Carrucci